

REGOLAMENTO (CEE) N. 437/88 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli abiti a giacca e completi a maglia, per donna o ragazza della categoria di prodotti 74 (numero d'ordine 40.0740) originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio, del 3 dicembre 1987, riguardante la gestione delle preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1988 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3782/87 del Consiglio⁽²⁾, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3783/87, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in

questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per gli abiti a giacca e completi a maglia, per donna o ragazza della categoria di prodotti 74 (numero d'ordine 40.0740) il massimale è fissato a 8 000 pezzi; che alla data del 9 febbraio 1988, le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Corea del Sud,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 21 febbraio 1988 la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3782/87, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Corea del Sud:

Numero d'ordine	Categoria (unità)	Codice NC	Designazione delle merci
(1)	(2)	(3)	(4)
40.0740	74 (1 000 pezzi)	6104 11 00 6104 12 00 6104 13 00 ex 6104 19 00 6104 21 00 6104 22 00 6104 23 00 ex 6104 29 00	Abiti a giacca e completi a maglia, per donna o ragazza, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali esclusi quelli da sci

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 58.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 1.